II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 dell'Alta Autorità relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia

(Quarantunesima deroga)

(70/334/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Altà Autorità del 15 gennaio 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 99/64) ai governi degli Stati membri relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità,

vista la decisione n. 663/68/CECA della Commissione, del 29 maggio 1968, recante modifica della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 125 del 5 giugno 1968, pag. 7),

vista la raccomandazione n. 2-64 dell'Alta Autorità del 15 gennaio 1964 rivolta ai governi degli Stati membri e relativa all'instaurazione di una protezione speciale che colpisce le importazioni di ghise da fonderia *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 107/64), modificata con decisione n. 11-64 del 27 maggio 1964 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 86 del 2 giugno 1964, pag. 335/64) e prorogata con le raccomandazioni n. 1-65 del 1° dicembre 1965 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 206 dell'8 dicembre 1965, pag. 3077/65), n. 1-66 del 30 novembre 1966 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 227 del 7 dicembre 1966, pag. 3841/66) e n. 2060/68/CECA del 18 dicembre 1968 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 6 del 10 gennaio 1969, pag. 1),

vista la decisione dell'Alta Autorità n. 26-66 del 30 novembre 1966 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 227 del 7 dicembre 1966, pag. 3848/66) che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 (ventunesima deroga),

viste le decisioni dell'Alta Autorità n. 27-66 del 7 dicembre 1966 e n. 24-67 del 22 giugno 1967 *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 231 del 15 dicembre 1966, pag. 3881/66, e n. 154 del 14 luglio 1967, pag. 9) che autorizzano deroghe alla raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964 (ventiduesima e ventiquattresima deroga),

vista la decisione n. 2061/68/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1968, che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 (trentaduesima deroga),

vista la decisione n. 70/30/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1969, che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 (trentottesima deroga),

considerando che, in base all'articolo 3 della raccomandazione n. 2-64, la Commissione può autorizzare deroghe al rafforzamento — oggetto della raccomandazione — della protezione all'entrata nella Comunità, in casi speciali, giustificati in particolare da ragioni di politica commerciale o da necessità di tecnica doganale ; che tali deroghe possono assumere tra l'altro la forma di contingenti tariffari, nel quadro dei quali alcuni Stati membri sono autorizzati ad applicare temporaneamente e nei limiti di un contingente quantitativo, il dazio ad valorem del 4,4 % risultante dalla raccomandazione

n. 1-64 del 15 gennaio 1964 modificata con decisione n. 663/68/CECA del 29 maggio 1968 ;

considerando, inoltre, che tali contingenti possono essere accordati soltanto se e nella misura in cui non pregiudichino la realizzazione degli obiettivi fissati nella raccomandazione n. 2-64 del 15 gennaio 1964 ;

considerando che i contingenti concessi per il 1970 in virtù della summenzionata decisione n. 70/30/CECA si sono rivelati insufficienti a seguito dell'evoluzione congiunturale e, in particolare, a seguito del rapido aumento del consumo e della temporanea penuria di vecchie ghise ; che, continuando a sussistere le condizioni e i motivi che giustificano le misure oggetto della decisione n. 70/30/CECA, è opportuno introdurre un contingente addizionale per le ghise da fonderia di ogni qualità e per talune qualità di ghise da fonderia speciali (voce ex 73.01 B II b) della tariffa doganale comune) ;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire ai fabbisogni propri delle industrie del paese d'importazione ed impedire che le ghise da fonderia introdotte in tal modo siano riesportate allo stato in cui si trovavano al momento dell'importazione, in altri paesi membri della Comunità ;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito a tali contingenti, particolarmente per quanto attiene al loro volume,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della raccomandazione n. 2-64 e all'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, modificata dalla decisione n. 663/68/CECA della Commissione, agli Stati membri della Comunità qui appresso designati sono concessi, per l'anno civile 1970, per le loro importazioni da paesi terzi di ghisa da fonderia destinata alla trasformazione all'interno di ciascun paese, oltre a quelli concessi con la decisione n. 70/30/CECA del 22 dicembre 1969, i seguenti contingenti tariffari al dazio doganale del 4,4 % :

N. della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)
73.01 B II b)	Ghise ematiti, contenenti in peso 1,50 % o meno di manganese	Germania (R.f.)	25.000
		Belgio e Lussemburgo (UEBL)	22.500
73.01 C II	Ghise, fosforose, contenenti, in peso, più di 1 % di silicio	Francia	10.000
		Italia	15.000
		Paesi Bassi	10.000
ex 73.01 B II b)	Ghise speciali con contenuto massimo di manganese dello 0,03 %	Francia	12.000
		Italia	15.000
		Paesi Bassi	4.000

Articolo 2

1. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire qualsiasi riesportazione, verso altri Stati membri, della ghisa da fonderia importata nel quadro dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovava al momento dell'importazione.

2. D'intesa con la Commissione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari fra i paesi terzi.

Articolo 3

1. La presente decisione sarà notificata ai governi degli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa entrerà in vigore per ciascun governo per effetto della sua notificazione.

2. La presente decisione cesserà di produrre effetti il 31 dicembre 1970.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY